Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 . . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.
Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, concessa all'officina farmaceutica della ditta « Società di esportazioni Polenghi Lombardo », in Codogno . . . . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.
Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse all'officina farmaceutica della ditta « Beppe Bertagnolli - Laboratorio chimico farmaceutico », in Trento Pag. 770

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del vecchio alveo del torrente Arnò nei comuni di Tione e Bolbeno Pag. 771

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 771

Ministero della marina mercantile: Trasferimento al patrimonio dello Stato di un compendio demaniale marittimo, sito in San Benedetto del Tronto . . . . . Pag. 771

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 771

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 771

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 772

Autorizzazione al comune di Popasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 772

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 772

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 772

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 772

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . . Pag. 773

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 26 gennaio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 96/68, n. 132/68, n. 159/68, n. 172/68 e n. 181/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 774

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile. Pag. 784

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena . . . . . Pag. 792

Ministero del tesoro - Istituto Poligrafico dello Stato: Commissione giudicatrice del concorso per la nomina del direttore generale . . . . Pag. 792

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli ed esame, per l'inquadramento nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici non di ruolo per la sezione ceramica . . . . Pag. 792

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto il precedente decreto 3 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 3 settembre 1968, le seguenti località danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Eboli, Battipaglia, Pontecagnano Faiano;

comune di Capaccio per tutto il territorio non delimitato con il suddetto decreto 3 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(778)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.

Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, concessa all'officina farmaceutica della ditta « Società di esportazioni Polenghi Lombardo », in Codogno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2704 del 1° febbraio 1960, con il quale la ditta « Società di esportazioni Polenghi Lombardo » fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Codogno (Milano), prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha comunicato di aver definitivamente cessato nella propria officina farmaceutica ogni attività produttiva ed ha chiesto la revoca della autorizzazione rilasciata con il decreto sopra indicato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica della ditta « Società di esportazioni Polenghi Lombardo », sita in Codogno (Milano), concessa con il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1960, n. 2704.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse all'officina farmaceutica della ditta « Beppe Bertagnolli - Laboratorio chimico farmaceutico », in Trento.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 992 in data 8 agosto 1957 e n. 1022 in data 16 ottobre 1957, con i quali la ditta « Beppe Bertagnolli - Laboratorio chimico farmaceutico » fu autorizzata ad attivare in Trento, via S. Marco n. 1, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente della specialità medicinale denominata « Amaro Bertagnolli » in flacone e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche: sciroppi e pomate;

Vista la comunicazione pervenuta in data 4 dicembre 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra indicati avendo definitivamente cessato ogni attività nel campo farmaceutico;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 407;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse all'officina farmaceutica della ditta » Beppe Bertagnolli - Laboratorio chimico farmaceutico » sito in Trento, via S. Marco n. 1, con i decreti A.C.I.S. n. 992 in data 8 agosto 1957, n. 1022 in data 16 ottobre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trento è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del vecchio alveo del torrente Arnò nei comuni di Tione e Bolbeno.

Con decreto 19 novembre 1968, n. 1246 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del vecchio alveo del torrente Arnò segnato nel catasto del comune di Tione al foglio n. 10-11, particella 3984/7 di mq. 1218 e nel catasto del comune di Bolbeno al foglio n. 3, particella 1352/6 di mq. 345 (reali mq. 344) della superficie di mq. 1563 (reali mq. 1562) ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 3 agosto 1965 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(897)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Amadei Arnaldo, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(701)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 24, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Albarano Giuseppe, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(702)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 114, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Quintili Italo, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(703)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Papaleo Domenico, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(704)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 116, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pagliai Sergio, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(705)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 115, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mugnai Mario, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(706)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Montesi Evro, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(707)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Sessa Salvatore, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(720)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 111, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mario Termanini, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(721)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 110, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Viti Fernando, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(722)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un compendio demaniale marittimo, sito in San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 18 novembre 1968, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto siti in San Benedetto del Tronto, aventi la superficie di mq. 322,50 riportati in catasto al foglio n. 5, particelle numeri 349 e 43 (parte) del comune di San Benedetto del Tronto.

(896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.121.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.185.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.137.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853)

Autorizzazione al comune di Popasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Popasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.868.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.248.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.756.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,42	624,60	624,6550	624,65	624,55	642,40	624,65	624,65	624,42	624,60
$ Can.	582,05	582,15	582,25	582,20	82 —	582,05	582,25	583,20	582,05	582,15
Fr. Sv.	144,54	144,535	144,53	144,545	144,50	144,54	144,545	144,545	144,54	144,54
Kr. D.	83,01	83,03	83,02	83 —	83,04	83,01	82,985	83 —	83,01	83,01
Kr. N.	87,38	87,35	87,34	87,35	87,35	87,33	87,355	87,35	87,33	87,34
Kr. Sv.	120,75	120,79	120,80	120,77	120,70	120,75	120,77	120,77	120,75	120,76
Fol	172,38	172,40	172,35	172,39	172,30	172,33	172,365	172,39	172,33	172,35
Fr. B.	12,46	12,472	12,472	12,4720	12,465	12,46	12,47	12,4720	12,46	12,47
Franco francese	126,08	126,11	126,09	126,10	126,05	126,08	126,10	126,10	126,08	126,08
Lst.	1493,25	1493 —	1493,30	1493,15	1493 —	1493,25	1493,15	1493,15	1493,25	1493 —
Dm. occ.	155,64	155,70	155,76	155,715	155,70	155,64	155,70	155,715	155,64	155,70
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,12	24,12	24,10	24,11	24,1180	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,91	21,92	21,92	21,91	21,90	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,9575	8,9545	8,95	8,95	8,9940	8,9545	8,95	8,95

Media dei titoli del 6 febbraio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,575
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	582,225
1 Franco svizzero	144,545
1 Corona danese	82,992
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	172,377
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,10
1 Lira sterlina	1493,15
1 Marco germanico	155,707
1 Scellino austriaco	24,119
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,954

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 7 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,71	624,75	624,75	624,675	624,65	624,73	624,75	624,65	624,65
$ Can.	582,20	582,15	582,25	582,40	582,25	582,22	582,35	582,40	582,20	582,25
Fr Sv.	144,50	144,61	144,59	144,575	144,55	144,54	144,565	144,575	144,54	144,59
Kr. D.	83 —	83,03	83,06	83,03	83,04	82,98	83,03	83,03	83 —	83 —
Kr. N.	87,30	87,35	87,40	87,40	87,35	87,35	87,395	87,40	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,77	120,79	120,80	120,77	120,70	120,77	120,77	120,77	120,77	120,55
Fol.	172,30	172,56	172,58	172,55	172,60	172,37	172,56	172,55	172,39	172,55
Fr. B.	12,47	12,475	12,4790	12,48125	12,475	12,47	12,48	12,48125	12,47	12,47
Franco francese	126,10	126,11	126,14	126,12	126,125	126,10	126,14	126,12	126,10	126,10
Lst.	1493,15	1492,80	1492,80	1493,40	1492,75	1493,15	1493,35	1493,40	1493,15	1492,75
Dm. occ.	155,71	155,82	155,86	155,83	155,80	155,70	155,83	155,83	155,71	155,80
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,12	24,1210	24,10	24,11	24,118	24,1210	24,12	24,12
Escudo Port.	21,91	21,92	21,92	21,91	21,90	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,9610	8,95	8,95	8,954	8,9610	8,95	8,95

Media dei titoli del 7 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,325
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1969

1 Dollaro USA	624,74
1 Dollaro canadese	582,375
1 Franco svizzero	144,57
1 Corona danese	83,03
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	172,555
1 Franco belga	12,481
1 Franco francese	126,13
1 Lira sterlina	1493,375
1 Marco germanico	155,83
1 Scellino austriaco	24,119
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,957

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito red. 3,50 % (1934)	6430	Parrocchia dei SS. Luca e Giuliano in Grottole (Matera)	5.000

Roma, addì 22 gennaio 1969

(808)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 gennaio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 96/68, n. 132/68, n. 159/68, n. 172/68 e n. 181/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 26 gennaio 1968 al 1° febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,95
		zona I-b	55,95
		zona III-a	55,50
		zona IV-c	57,00
		zona V-a	58,95
		zona V-b	57,50
		zona V-c:	
		- ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	58,95
		- Repubblica Popolare della Cina	62,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	53,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,50
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-b	35,00
		zona II	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	33,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	34,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	84,00
		zona III-a	83,00
		zona III-b	81,00
		zona II	81,00
		zona I	78,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	76,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35
		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,65
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzavillle), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Republica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centratricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 2 febbraio 1968 all'8 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	57,90
		zona I-b	56,90
		zona III-a	56,45
		zona IV-c	57,95
		zona V-a	59,90
		zona V-b	58,45
		zona V-c:	
		- ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	59,90
		- Repubblica Popolare della Cina	63,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	54,05
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	32,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	35,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,50
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	84,00
		zona III-a	83,00
		zona III-b	81,00
		zona II	81,00
		zona I	78,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	76,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,10
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	79,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	75,85

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzavillle). Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Republica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 9 febbraio 1968 al 13 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito e Irlanda	56,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	58,90
		zona I-b	56,90
		zona III-a	56,45
		zona IV-c	57,95
		zona V-a	59,90
		zona V-b	58,45
		zona V-c:	
		- ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	59,90
		- Repubblica Popolare della Cina	63,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	54,05
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	34,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	37,00
10.04	02,09	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,50
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	85,30
		zona III-a	84,30
		zona III-b	82,30
		zona II	82,30
		zona I	79,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	77,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	81,25
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	77,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville). Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon. Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceània.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Republica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger. Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone. Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon. Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 14 febbraio 1968 al 15 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito e Irlanda	55,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	58,90
		zona I-b	56,90
		zona III-a	56,45
		zona IV-c	57,95
		zona V-a	59,90
		zona V-b	58.45
		zona V-c:	
		- ad esclusione della Repubblica Popolare della Cina	59,90
		- Repubblica Popolare della Cina	63,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	54,05
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	34,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	37,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,50
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	85,30
		zona III-a	84,30
		zona III-b	82,30
		zona II	82,30
		zona I	79,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	77,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	81,25
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	77,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzavillle). Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Republica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistàn, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Periodo dal 16 febbraio 1968 al 29 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona III-a	56,45
		zona IV-c	57,95
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	54,05
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	37,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	38,00
10.04	02,06	Avena	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,50
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	85,30
		zona III-a	84,30
		zona III-b	82,30
		zona II	82,30
		zona I	79,30
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	77,30
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	76,35
		zona III-a	76,35
		zona III-b	74,35
		zona II	74,35
		zona I	71,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	69,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	73,35
		zona III-a	73,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	61,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:	
		- per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3)	81,25
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	75,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	77,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzavillle). Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Republica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9337)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerato che per i concorsi riservati agli ufficiali della Aeronautica militare a sensi della legge 286 di cui sopra, indetti con decreto ministeriale del 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1968 (registro n. 9, foglio n. 220) sono pervenute soltanto due domande relativamente al ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile e che, pertanto, sono disponibili nove posti nel ruolo stesso;

Considerata la necessità di ricoprire le vacanze suddette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ispettore principale in prova, nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che rivestano grado non inferiore a quello di capitano, posseggano il brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità ed il diploma di scuola media superiore;

2) cittadini italiani in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità e del diploma di scuola media superiore.

Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'annesso 1° quarta edizione e successivi emendamenti, alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed avere effettuato l'attività volativa prevista nel successivo art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Due posti messi a concorso sono riservati a candidati in possesso, oltre che del brevetto di pilota civile di terzo grado, anche di quello di pilota militare di elicotteri o di pilota commerciale di elicottero con licenza in corso di validità e che abbiano svolto, sugli elicotteri, l'attività volativa di seguito indicata.

Uno dei posti messi a concorso è riservato a candidati in possesso, oltre che del brevetto di pilota civile di 3° grado, anche di quello di pilota di aliante veleggiatore con licenza in corso di validità, che abbiano svolto, sugli alianti predetti, l'attività volativa di seguito indicata.

I candidati di cui al punto 2) non possono essere ammessi al concorso qualora siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati o di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici vericatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legge luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma

costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza. Per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) ed 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2).

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1963, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

L'attività volativa di cui al precedente art. 1 deve essere stata compiuta con le seguenti modalità:

a) ispettori di volo su velivoli:

1) ore totali di volo 1500 delle quali almeno 1000 effettuate in qualità di 1° pilota comandante o di solo pilota a bordo su velivoli plurimotori di peso superiore a 5.700 kg. ovvero su reattori;

2) nell'attività volativa totale devono essere comprese almeno 300 ore di volo strumentale (IFR);

3) nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del bando i candidati devono avere compiuto almeno 50 ore di volo delle quali almeno 20 ore di volo strumentale (IFR).

I candidati di cui alla presente lettera devono avere compiuto le ore di volo richieste in qualità di pilota comandante su velivoli militari ovvero civili commerciali ed essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

b) ispettori di volo su elicotteri;

1) ore totali di volo 1000 di cui almeno 600 su elicottero; di queste ultime almeno 450 devono essere state compiute in qualità di pilota comandante e in tale ultima attività devono essere comprese non meno di 250 ore compiute in attività di pilota comandante di elicottero commerciale ovvero militare;

2) abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

3) nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del bando di concorso i candidati devono aver compiuto almeno 50 ore di volo in qualità di pilota comandante su elicottero commerciale ovvero militare;

c) ispettori di volo su alianti:

1) ore totali di volo 1500 delle quali almeno 1000 effettuate in qualità di comandante su alianti;

2) abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

3) nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del bando i candidati devono aver compiuto almeno 50 ore di volo in qualità di pilota comandante su alianti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire, successivamente alla domanda ed allo stesso indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito:

1) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalla competente autorità militare per i candidati di cui al n. 1) dell'art. 1, della Direzione della circoscrizione aeroportuale di residenza per i candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 contenente l'indicazione dello avvenuto svolgimento, da parte dell'interessato, alla data di scadenza del bando, dell'attività volativa richiesta al punto *a*) ovvero al punto *b*) od al punto *c*) del precedente art. 3;

2) i documenti, in bollo, attestanti l'eventuale possesso dei titoli di seguito elencati i quali verranno valutati prima dell'espletamento delle prove di esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità appresso precisate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a cinque decimi così ripartito:

ispettori di volo su velivolo:

a) per ogni 150 ore di volo o frazione superiore a 75 ore, oltre le 1500 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su aeromobili dei tipi anzidetti punti 0,10; punti 0,15 per ogni 100 ore o frazione superiore a 50 ore se trattasi di volo strumentale compiuto oltre le 1500 di cui sopra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su aliante ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore su elicottero, oltre le 1500 prima indicate punti 0,05 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,20;

c) per ogni abilitazione: su plurimotori ad elica o su elicotteri punti 0,15; su monoreattori punti 0,30; su plurireattori punti 0,40 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

d) per corsi superati all'estero, di specializzazione aeronautica esclusi quelli per conseguire il brevetto di pilotaggio o le abilitazioni e di durata non inferiore a due mesi, risultanti da certificazione del Ministero della difesa o della autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,10 a 0,15 per ogni corso, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,30;

e) per il possesso di brevetti di pilotaggio, diversi da quello di pilota privato, conseguiti all'estero documentati con le modalità di cui sopra ed esclusi quelli prescritti per la ammissione al concorso: da punti 0,10 a 0,15 per ciascun brevetto e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,30;

f) per il possesso dell'abilitazione di istruttore su plurimotori o monoreattori punti 0,40; su monomotori punti 0,20; di volo a vela punti 0,15; di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

g) per il possesso di laurea conseguita presso una università statale od istituto superiore riconosciuto: da punti 0,70 a 0,80 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale; da punti 0,60 a 0,70 per la laurea in ingegneria elettrotecnica, elettronica, meccanica o per la laurea in scienze nautiche; da punti 0,50 a 0,60 per la la laurea in altri rami dell'ingegneria ovvero per la laurea ad indirizzo tecnico-scientifico; da punti 0,40 a 0,50 per la laurea ad indirizzo giuridico od economico; da punti 0,30 a 0,40 per laurea diversa da quelle precedenti;

ispettori di volo su elicotteri:

a) per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore oltre, le 1000 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su elicotteri, punti 0,15 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su aliante ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore su velivoli, oltre le 1000 prima indicate, punti 0,05 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,20;

c) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

d) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

e) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

f) per l'abilitazione di istruttore su plurimotori o monoreattori ovvero per la qualifica di collaudatore degli stessi punti 0,40; su monomotori punti 0,20; di volo a vela ovvero per la qualifica di collaudatore di alianti punti 0,15; per il brevetto di pilota di aliante punti 0,15; per l'abilitazione al traino di aliante punti 0,10 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

g) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

ispettori di volo su alianti:

a) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore oltre le 1500 prima indicate, effettuate in qualità di pilota comandante su alianti, punti 0,15 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore su velivoli ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore su elicotteri oltre le 1500 prima indicate, punti 0,05 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,20;

c) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

d) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

e) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

f) per l'abilitazione di istruttore su plurimotori o monoreattori ovvero per la qualifica di collaudatore degli stessi punti 0,40; su monomotori punti 0,20; su alianti punti 0,15; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

g) vedi lettera corrispondente relativa agli ispettori di volo su velivoli;

Oltre ai punteggi previsti precedentemente, saranno attribuiti punti 0,10 a tutti i candidati che abbiano svolto lodevolmente le funzioni di ispettore di volo presso gli organi centrali o periferici della Direzione generale dell'aviazione civile, per ciascun anno di tale attività e fino ad un massimo di punti 0,20.

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il possesso dei requisiti professionali di cui al terzo comma dell'art. 1 e l'avere svolto l'attività volativa prevista alla lettera *a*) ovvero *b*) o *c*) dell'art. 3;

f) possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne riportate;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

o) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenerne anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 numero 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ripor-

tato nella prova orale cui si aggiungono quello conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio eventualmente assegnato ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle di cui al successivo art. 17, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 8 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e sarà approvata con decreto ministeriale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata parimenti con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le gradutorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei candidati di cui al n. 2) del precedente art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti, dei posti conferibili e della ripartizione di cui al precedente art. 1.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale od in copia quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) i candidati di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 3: la dichiarazione integrativa in bol-

lo, prevista dalla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, a sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i candidati di cui al n. 6), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*) del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

8) i candidati di cui al n. 2), lettere *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

9) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

10) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

11) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 14) di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al primo comma del precedente art. 9, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

16) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

17) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella di cui al primo comma del precedente art. 9, in bollo, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

A sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso dovranno frequentare, successivamente, alla nomina, un corso di perfezionamento professionale, in Italia o all'estero, su indicazione della Direzione generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso resta in facoltà dell'amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio di amministrazione della direzione generale predetta.

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Dal corso sopraindicato possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'amministrazione, i vincitori del concorso che siano abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea conformemente all'annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione di Chicago precedentemente menzionata.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 13.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.

La commissione d'esame sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari direttivi della Direzione generale della aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 17, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione e potranno essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 17.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie

a) ispettori di volo su velivoli:

1) navigazione astronomica;
2) meteorologia;
3) circolazione aerea;

b) ispettori di volo su elicotteri:

1) navigazione;
2) meteorologia;
3) circolazione aerea;

c) ispettori di volo su alianti:

1) navigazione;
2) meteorologia e circolazione aerea;
3) aerodinamica.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomenti professionali dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

I programmi per le materie oggetto delle prove scritte obbligatorie sono i seguenti:

1) navigazione astronomica (per ispettori di volo su velivoli):

— Plotting astronomico sulle rotte del Nord Atlantico.

— Geometria sulla sfera - Triangoli sferici - Relazione di EULERO. Sfera celeste e suo moto apparente - Equatore celeste - Meridiani celesti - Zenith - Nadir - Circoli orari - Paralleli di declinazione.

— Orizzonte - Almicantaren - Verticali - Paralleli di depressione - Sistema solare - Eclittica - Precessione degli equinozi - Zodiaco - Volta celeste fissa dell'osservatore - Moto apparente degli astri - Visibilità degli astri.

— Classificazione delle coordinate - Coordinate equatoriali locali orarie - Coordinate equatoriali uranografiche - Coordinate altazimutali.

— Triangolo di posizione.

— Linea convenzionale del cambio di data - Relazione tra gli angoli orari locali e gli angoli orari di Greenwich e viceversa.

— Grandezza delle stelle - Stelle utili al navigante - Pianeti.

— Identificazione degli astri - Identificazione a vista - Identificazione con carte delle stelle - Identificazione con le tavole.

— Contenuto delle effemeridi - Uso delle effemeridi - Ricerca delle stelle più convenienti.

— Il sestante Kolsman - Principio ottico - Descrizione sommaria dello strumento - Norme generali d'impiego del sestante - Misura delle altezze - Correzione per la rifrazione atmosferica - Paralesse - Accelerazione di Coriolis.

— Cerchio d'altezza - Retta d'altezza - Tracciamento della retta d'altezza sulla carta di navigazione.

— Determinazione degli elementi di una rotta d'altezza.

— Tavole per la soluzione diretta (249-HO: 1°, 2° e 3° Volume)

— Preparazione del calcolo di una retta di altezza.

— Determinazione della latitudine - Determinazione della latitudine con la polare.

— Impiego di una retta d'altezza isolata - Trasporto di una retta d'altezza.

— Spostamento della rotta d'altezza per un errore nel tempo - Striscia di certezza.

— Bisettrice d'altezza - FIX con due rette d'altezza simultanee. Bisettrice relativa.

— FIX con tre rette d'altezza simultanee - FIX con quattro rette d'altezza simultanee - FIX ottimo.

— Sistema di radionavigazione LORAN - Generalità - Principio del LORAN - Caratteristiche delle stazioni LORAN e loro emissioni.

— Ricezione dei segnali LORAN - Ricevitore LORAN - Ricezione dei segnali LORAN e relativa linea di posizione - Precisione - Raggio di copertura - Disturbi.

— Sistema di radionavigazione CONSOL - Principio di funzionamento - Attrezzatura a terra di un complesso trasmittente CONSOL - Segnali trasmessi - Linea di posizione - Raggio di copertura - Disturbi.

— Controllo del piano di volo - Riporti di posizione - Percorso di tempo minimo.

— Cinemoderivometro DOPPLER - Cenni teorici del fenomeno DOPPLER - Impiego pratico dello strumento ed elaborazione dei dati relativi.

2) meteorologia:

— L'atmosfera - Estensione, composizione, proprietà fisiche, nomenclatura degli strati atmosferici - Atmosfera tipo I.C.A.O.

— Osservazioni dei principali elementi meteorologici - Pressione, temperatura, umidità, vento, (conoscenze fondamentali sulle unità) - Visibilità (conoscenze fondamentali sui metodi di misura) - Nubi (conoscenze fondamentali sulla valutazione della copertura e sulle tecniche usate per determinare l'altezza della base delle nubi).

— Temperatura - La temperatura dell'aria - variazione diurna della temperatura dell'aria - Isoterme - Variazione della temperatura con la quota - Gradiente termico orizzontale e gradiente termico verticale - Inversioni.

— Pressione atmosferica - Definizione ed unità di pressione - Centri di alta e bassa pressione al suolo - Gradiente barico orizzontale - Regola di Buya-Ballot - Variazione della pressione con l'altezza - Brevi cenni di statica dell'atmosfera - Isobare su una superficie a livello costante - Topografie - Isallobare - Gli altimetri - Errori delle indicazioni degli altimetri - Influenza delle variazioni di pressione al e. d. m. - Regolaggio degli altimetri - Entità della variazione di quota per millibar - Errori dovuti alla temperatura.

— Vapore acqueo o fenomeni di condensazione - Grandezze che definiscono lo stato igrometrico dell'aria: umidità assoluta, umidità specifica, umidità relativa, temperatura di rugiada - Processi che portano alla condensazione: condensazione per umidificazione, per raffreddamento non adiabatico, per espansione adiabatica, per mescolanze di masse.

— Classificazione internazionale delle nubi: generi, specie - Nubi della regione superiore, nubi della regione media, nubi della regione inferiore - Le nubi osservate dall'am - Cenni su di un particolare fenomeno di condensazione: le strisce lasciate da un am - Nebbie: classificazione e genesi delle nebbie - Previsione della nebbia - Idrometeore, classificazione delle idrometeore.

— Movimenti verticali dell'aria - Variazione della temperatura con l'altezza per l'aria secca o umida non satura e per l'aria satura - Concetto di equilibrio - Condizioni di equilibrio per l'aria secca in sollevamenti - Equilibrio per l'aria satura - Il nomogramma dell'aeronautica e sua utilizzazione - Elementi deducibili: umidità specifica di saturazione ed effettiva; temperatura di rugiada; livelli di condensazione per sollevamenti forzati e per sollevamenti convettivi; individuazione degli strati di instabilità; livello di libera convenzione - Stau e Fohn.

— Vento e circolazione - Forze che regolano i movimenti orizzontali dell'aria: forze dovute al gradiente di pressione, forza deviante, forza centrifuga, attrito con il suolo - Vento di gradiente e vento geostrofico - Effetto dell'attrito sul vento «al suolo» - Circolazione dell'atmosfera: conoscenza fondamentale dello schema della circolazione generale - Brezze, monsoni e venti particolari interessanti il bacino del Mediterraneo - Corrente a getto: struttura di una corrente a getto; posizione ed identificazione; nubi caratteristiche; turbolenza.

— Masse d'aria e fronti - Generalità e classificazione delle masse d'aria - Caratteristiche dei tipi principali di masse di aria - Proprietà di una massa d'aria fredda e proprietà di una massa d'aria calda - Fronti: schema e caratteristiche di un fronte freddo, di un fronte caldo e di un fronte occluso - Influenza dell'orografia sui fronti.

— Fenomeni pericolosi per il volo - Le formazioni di ghiaccio: condizioni ambientali favorevoli; classificazione delle formazioni di ghiaccio e cenni descrittivi di esse, zone di forte formazione di ghiaccio nei fronti - Il volo attraverso il fronte caldo - Il volo attraverso il fronte freddo - Il volo attraverso il fronte occluso - Il temporale: conoscenze fondamentali sulla genesi e sulla struttura di un temporale - La visibilità: fattori riducenti la visibilità.

— Meteorologia sinottica - Le carte meteorologiche - Lettura ed interpretazione delle carte meteorologiche più in uso.

— Assistenza meteorologica alla navigazione aerea - Linee fondamentali sulla organizzazione meteorologica nazionale ed internazionale per l'assistenza al volo.

3) circolazione aerea:

— Genesi e sviluppo della circolazione - Organizzazione dell'I.C.A.O.

— Suddivisione dello spazio aereo.

— Organizzazione dei Servizi della circolazione aerea.

— Enti operativi della Circolazione aerea - Responsabilità degli Enti della Circolazione aerea - Attribuzioni e compiti degli Enti della Circolazione aerea.

— Osservanza delle regole dell'aria - Regole generali di volo - Regole del volo a vista (VFR) - Regole del volo a contatto (CFR) - Regole del VFR speciale.

— Regole e procedure per il traffico di aeroporto - Responsabilità generali delle torri controllo - Sospensione dei voli VFR - Posizioni critiche del traffico dei circuiti aeroportuali - Selezione della pista in uso - Informazioni di traffico fornite delle torri controllo - Informazioni essenziali sulle condizioni dell'aeroporto - Controllo del traffico al suolo - Controllo del traffico nel circuito aeroportuale - Controllo degli aeromobili in partenza - Controllo degli aeromobili in arrivo.

— Piani di volo.

— Regolaggi dell'altimetro - Altitudine di transizione - Livello di transizione - Stato di transizione.

— Altitudini e livelli di volo entro spazi controllati ed assistiti - Altitudini e livelli di volo fuori spazi controllati.

— Segnali ottici - Segnali di pericolo - Segnali di urgenza - Segnali per avvertire l'aeromobile che sta sorvolando zone proibite, regolamentate o pericolose - Segnali per il controllo del traffico nel circuito aeroportuale - Segnali disposti nel «Quadro segnali» sulla torre controllo e su edifici aeroportuali.

— Luci di navigazione degli aeromobili.

— Voci del codice «Q» - QNE - QNH - QFE - QFU - QAM - QAN - QBB - QDM - QDR - QUJ - QTE - QTF - QFG - QGE.

— AIP Italia - Consultazione delle varie parti con particolare riguardo al RAC.

— Procedure per l'avaria radio.

— Procedure di soccorso - Fase di incertezza - Fase di allarme - Fase di disastro.

— Categorie dei messaggi del servizio mobile aeronautico NOTAM 1ª e 2ª classe.

— Informazioni generali sugli aeroporti: classificazione ed identificazione.

— Rapporti violazione regole dell'aria.

— Procedure e segnalazione per l'intercettazione usate dai velivoli della difesa aerea.

— Regole del volo strumentale - Procedure applicabili a tutti i voli IFR - Procedure per il volo IFR entro spazi controllati - Procedure per il volo IFR entro spazi assistiti - Procedure per il volo IFR fuori spazi controllati ed assistiti - Separazioni verticali, laterali, longitudinali in rotta - Traffico essenziale - Livelli minimi in rotta, livelli di sicurezza, livelli di crociera entro spazi controllati - Regola dei livelli di crociera entro spazi assistiti - Regola dei livelli di crociera fuori spazi controllati e assistiti - Compilazione piano di volo IFR - Autorizzazioni ed istruzioni ATC - Rotta di volo - Limite di autorizzazione - AIREP - Autorizzazioni per l'entrata e l'attraversamento degli spazi controllati - Dirottamenti - Autorizzazioni VMC - Cancellazione piano di volo IFR - Piano di volo misto VFR-IFR - IFR-VFR - Procedure di attesa - Aree e circuiti di attesa - Avvicinamenti a tempo determinato - Avvicinamenti VMC - Avvicinamento a contatto visivo - OCL, altezza critica - Segnalazioni radio in avvicinamento - Procedure in caso di avaria radio - Procedure radar - Mancato avvicinamento.

— Tipi di segnalazioni - Segnalazioni diurne e notturne raccordi-strisce di rullaggio, piste - Illuminazione ostacoli - Sentieri luminosi di avvicinamento.

4) navigazione (per ispettori di volo su alianti e su elicotteri):

— La Terra considerata come ente geometrico sulla cui superficie si svolge la navigazione aerea - Equatore - Meridiano di Greenwich - Coordinate geografiche.

— Coordinate geografiche relative - Orizzonte apparente.

— Linee che sulla superficie terrestre rappresentano il percorso che un aeromobile può effettuare per trasferirsi nel modo più conveniente da un punto all'altro della superficie terrestre (strumentalmente, come spazio, come tempo) - Direzioni fondamentali sull'orizzonte apparente.

— Coordinate polari sulla superficie terrestre (rotta o rotta reale, distanza) - Prua - Unità di misura essenziale per la navigazione aerea - Loro origine - (Distanze, velocità, angoli, altitudine, pressioni, consumi).

— Conoscenza sommaria delle proiezioni della sfera sul piano - Descrizione sommaria delle tre carte di navigazione aerea.

— Rappresentazione sulla carta di navigazione dei percorsi più convenienti per la navigazione aerea - Lettura di una Carta - Simbologia - Scala di una carta.

— Principi di magnetismo terrestre - Lo strumento Bussola - Realizzazione sullo strumento della direzione di riferimento da cui si misurano le prove e che deve essere sempre parallela alla linea di riferimento corrispondente alla sfera terrestre.

— Declinazione magnetica - Isogone di declinazione - Deviazione magnetica - Deviazione residua.

— Influenza del vento che agisce sulla Rotta che un aeromobile deve percorrere e conseguenze che ne derivano - Ricerca dell'angolo di correzione del vento e della velocità rispetto al suolo.

— Correzione della prua del velivolo per correggere l'effetto del vento, allo scopo di far coincidere, in ogni istante del volo, la rotta con la rotta reale.

— Uso del regolo per le operazioni più semplici - Tracciamento di una rotta.

— Conversione di una prua vera - Correzione di una prua bussola.

— Misura delle distanze - Calcolo della durata del volo e del relativo consumo.

— Orizzonte geografico - Orizzonte ottico - Orizzonte astronomico.

— Ortodromia, Brachistocrono, Lossodromia, Percorso ortodromico - Percorso Brachistocrono.

— Velocità indicata - Velocità Calibrata - Velocità equivalente - Numero di Mach - Velocità rispetto all'aria - Velocità al suolo.

— Altitudine - Altitudine barometrica - Altezza - Elevazione - Altitudine di densità.

— Proiezioni per sviluppo e proiezioni prospettiche.

— Proprietà essenziale di una carta per la navigazione aerea - Proprietà sussidiarie preferibili di una carta di navigazione aerea.

— La carta di navigazione aerea e sua derivazione delle proiezioni geometriche.

— La scala di una carta - Linea isomecoica - Validità della scala - Come si proiettano l'Ortodromia e la Lossodromia.

— Riepilogo delle nozioni sulla bussola.

— Errori magnetici di una bussola - Errori di manovra.

— Cause della declinazione magnetica e fattori da cui dipende - Cause degli errori di una manovra e cenni di come nei moderni velivoli è ovviato l'inconveniente.

— Triangolo delle velocità - Deriva - Correzione del vento - Componente longitudine del vento - Componente trasversale del vento.

— Cinemoderivometri - Punto di non ritorno - Punto di ugual tempo.

— Definizione di luogo di posizione - Linea di rilevamento - Angolo di rilevamento.

— Rilevamenti presi da stazioni a terra - Rilevamenti presi dal velivolo.

— Linee di riferimento degli angoli di rilevamento.

— Rilevamenti veri - Rilevamenti magnetici - Rilevamenti bussola.

— I rilevamenti polari - Conversioni.

— I rilevamenti come luoghi di posizione.

— Tracciamento di un rilevamento sui tre tipi di carte maggiormente usate nella navigazione aerea.

— Individuazione di una posizione (FIX).

— Cenni di navigazione stimata sulla carta.

— Punto stimato - Cerchio di certezza - Posizione più probabile.

— Trasporto di un luogo di posizione.

— La Terra come ente astronomico nei suoi principali movimenti - La misura del tempo - Fusi orari - Antimeridiano di Greenwich ed antimeriadiano locale.

— Istante riferito al meridiano di Greenwich - Istante riferito al meridiano medio del fuso - Istante riferito al meridiano locale.

— La scelta di una carta di navigazione aerea - Formula di corrispondenza fra le coordinate geografiche della sfera terrestre e le coordinate geometriche della carta riferite allo stesso punto.

— La convergenza dei meridiani sulla sfera - La convergenza dei meridiani sulle carte di navigazione.

— Particolarità delle tre carte usate per la navigazione aerea di rettificare i percorsi ortodromici.

— La deviazione magnetica delle bussole - Ferri duri e ferri dolci.

— I coefficienti di deviazione.

—Deviazioni quadrantali e semicircolari.

— Ricerca pratica ed impiego nella compensazione dei coefficienti di deviazione.

— Pianificazione di un volo.

— Alternato - Attesa - Durata - Quantitativo di carburante da imbarcare - Scelta delle altitudini di volo e del tipo di crociera da adottare.

— Coordinazione degli elementi ricavati dalla bussola, dall'orologio, dall'indicatore di velocità.

— Soluzione del triangolo del vento - Punto stimato - Punto di non vento - FIX - Ricerca a mezzo del regolo del vento reale al quale l'aereo è soggetto.

— Rilevamento a mezzo di un radiogoniometro da terra e dal velivolo (QTE - QUJ - QDR - QDM - Ril. Bussola) - Linee isoazimutali.

— Correzione di un rilevamento - La linea di rilevamento sulla superficie terrestre e la sua rappresentazione sulla carta di navigazione.

— Relazione tra i vari rilevamenti - Correzione di Givry - Convergenza.

— LORAN e sua teoria.

— Tecnica d'impiego - Linee di posizione LORAN.

— CONSOL e sua teoria - Tecnica d'impiego - Linee di posizione CONSOL.

— VOR, sua teoria - Tecnica d'impiego - Linee di posizione VOR.

— Livelli di superficie barica - Isobare - Isoipse - Vento geostrofico - Radar Altimetro - Volo altitudine di pressione costante ed altitudine variabile.

— Pendenza di una superficie barica - Senso della deriva - Scostamento perpendicolare alla prua del velivolo (Belamy - Linea di posizione di pressione (PLOP) - Uso del regolo per risolvere la formula di Belamy.

— Ricerca approssimata della componente del vento normale alla rotta - Attendibilità ed approssimazione di una PLOP Volo per angolo di deriva unico - Ricerca di un percorso brachistocromo (MPP).

— Brevi cenni del principio su cui è basato il cinemoderivometro DOPPLER.

— Tecnica d'impiego a bordo dei velivoli e ricerca dei dati di navigazione che da esso cinemoderivometro si possono ricavare.

— Valore della deriva e velocità al suolo ricavati dal cinemoderivometro DOPPLER e loro utilizzazione nella condotta della navigazione.

— Convergenza di un meridiano rispetto a quello di Greenwich.

— Navigazione Griglia - Grivazione - Isogrive.

— Navigazione polare.

— Analisi completa di un piano di volo.

— Composizione e svolgimento di una navigazione simulata, secondo uno schema scientemente preordinato (PLOTTING).

— Tracciamento sulle carte dei luoghi di posizione, della prua e ricerca grafica del vento reale.

— Rientro in rotta - Riporto della posizione - Trasporto della posizione.

5) aerodinamica (per ispettori di volo su alianti):

— La resistenza - Definizioni e richiami di fluodinamica - Pressione statica - Pressione dinamica - Pressione totale - Equazione di Bernoulli - Principio di reciprocità - Natura delle resistenze aerodinamiche: la resistenza di forma, la resistenza di attrito - Lastre sottili - Il piano normale - Il piano tangenziale - Generalità sulla resistenza dei solidi - Solidi cilindrici.

— Sostentazione dinamica - Cilindro ruotante - Lastre sottili: il piano obliquo, in lastra curva - Ali e profili alari caratteristiche geometriche - Generalità sul comportamento aerodinamico - Forza aerodinamica totale - Portanza, resistenza, centro di pressione - Incidenza assoluta ed incidenza relativa - Variazione della portanza, resistenza e posizione del centro di pressione in funzione dell'incidenza - La polare dell'ala - Efficienza - Momento aerodinamico - Cenni di teoria degli elementi portanti - La portanza - La velocità di stallo - La resistenza indotta - Influenza dell'allungamento.

— Sistemi ipersostentatori - Flaps - Stots - Alette « Handley Page » - Profili soffiati.

— Generalità sui propulsori - Caratteristiche geometriche delle eliche - Il campo aerodinamico dell'elica - Il funzionamento dell'elica in rapporto al volo - Interferenze aerodinamiche tra elica e velivolo - Coppia di reazione - Effetto giroscopico - L'elica a passo variabile.

— Il volo - Caratteristiche aerodinamiche del velivolo completo - Polare del velivolo.

— Il volo librato - Equazioni caratteristiche - Pendenza della traiettoria - Velocità verticale - Velocità sulla traiettoria.

— Generalità sul volo con motore - Equazioni fondamentali.

— Volo orizzontale - Potenze disponibili - Potenze necessarie - Velocità fondamentali: velocità minima di sostentamento; velocità massima; velocità di massima autonomia chilometrica; veolocità di massima autonomia oraria; velocità verticale di salita.

— Volo con motore su traiettoria inclinata - Volo in salita ed in discesa: equazioni di equilibrio.

— Fattore di carico - Fattore di carico in volo orizzontale ed in manovra.

— Generalità sulle evoluzioni degli aerei - La virata corretta - Velocità di stallo in virata.

— Stabilità - Stabilità longitudinale trasversale - Stabilità di rotta.

— Centramento e manovrabilità - Influenza della posizione del baricentro sulle caratteristiche di volo di un velivolo - Sistemazione del carico a bordo.

— Volo ad alta velocità - Velocità del suono - Numero di Mach - Ali e profili alari in correnti transoniche - L'ala a freccia.

— Cenni di costruzioni aeronautiche - Ali - Fusoliere - Piani di coda - Materiali leggeri per costruzioni aeronautiche.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) l'O.A.C.I. con particolare riguardo agli allegati alla Convezione di Chicago numeri 1, 2, 4, 11, 12, 13, 15;

2) le disposizioni del Codice della navigazione relative alla gente dell'aria ed alle inchieste sui sinistri;

3) cenni sulle norme della parte seconda del Codice della navigazione riguardo agli organi amministrativi della navigazione all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) ordinamento e funzioni della Direzione generale della aviazione civile, con particolare riguardo ai compiti di istituto degli ispettori di volo;

5) cenni sul R.A.I., sull'Aero Club d'Italia, sull'Ente Nazionale della Gente dell'Aria;

6) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

7) prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomenti professionali nonchè di una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a com-

prendere ed esprimersi nella lingua suddetta; con le stesse modalità potrà essere sostenuto l'esame facoltativo in una o più delle tre lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1968
Registro n. 10 Trasporti e aviazione civile, foglio n. 174

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile 1° Servizio - Ufficio 11° personale - Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA - EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di .) via . n . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (solo per i candidati di cui al n. 2) dell'articolo 1, che avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . di . . . il . . di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso, di aver effettuato l'attività volativa prescritta nell'art. 3 del bando di concorso, al punto *a)* ovvero al punto *b)* od al punto *c)*, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

(I candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . in qualità di . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di dal . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue .

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Firma

Data . . . .

(La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando).

(12259)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 15 marzo 1967 e 25 ottobre 1967, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia n. 52, nei giorni 20 e 21 febbraio 1969, con inizio alle ore otto.

(872)

MINISTERO DEL TESORO

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Commissione giudicatrice del concorso per la nomina del direttore generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Visto l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la propria deliberazione, in data 10 giugno 1968, approvata dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 6 del bando di concorso, in data 26 luglio 1968, per il posto di direttore generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195, del 2 agosto 1968;

Vista la propria deliberazione in data 23 novembre 1968, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Preso atto della comunicazione n. 1027, in data 7 dicembre 1968, del Presidente del Consiglio di Stato, che designa il magistrato del Consiglio di Stato chiamato a far parte della commissione suddetta;

Delibera

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della composizione della commissione in argomento, che risulta così costituita:

Presidente:

Berry dott. Mario, quale presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Componenti:

Calderoni prof. dott. Ugo, consigliere d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Fabrizi prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale nell'Università di Roma;

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato;

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale nell'Università di Roma;

Sessa dott. Antonio, consigliere d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Tamburrini dott. Ugo, consigliere d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Segretario:

Delfino dott. Luigi, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 17 gennaio 1969

p. *Il Consiglio di amministrazione*
Il presidente: dott. Mario BERRY

(1196)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli ed esame, per l'inquadramento nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici non di ruolo per la sezione ceramica.

Nel n. 49 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione in data 5 dicembre 1968, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata degli istituti e scuole d'arte — relativo a posti di insegnante d'arte applicata per la Ceramica — degli aiuti di laboratorio e dei tecnici non di ruolo degli stessi istituti e scuole d'arte (art. 11 legge 29 marzo 1965, n. 336 e art. 7 decreto ministeriale 24 maggio 1966).

(978)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.